

AVV. FRANCESCO VANNICELLI
00193 – ROMA - VIA VARRONE N. 9
TEL 066878121 - FAX06233248761
PEC: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Spett.le MINISTERO DELLA CULTURA

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto Avvocati Avvocato Francesco Vannicelli (VNN FNC 67T02 H501B) con studio in Roma Via Varrone 9 nella qualità di difensore costituito per la ricorrente Gianna Maria Garbelli, in proprio e quale titolare della ditta individuale GMG Production di Gianna Garbelli, nel ricorso proposto avverso il Ministero della Cultura. la Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, la Commissione di esperti produzione e distribuzione, e Atomic s.r.l. attualmente pendente innanzi al TAR del Lazio, Sez. II quater con il numero R.G. 3732/2023, vista l'ordinanza n. 1530/2023 pubblicata il 15 marzo 2023 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. II quater ha disposto e autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Cultura Nel rispetto delle modalità indicate dal giudice Amministrativo, i sottoscritti Avvocati dichiarano quanto segue:

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione II quater, RG n. 3732/2023

2. NOME DEI RICORRENTI E INDICAZIONE DELLE ALTRE PARTI:

GIANNA MARIA GARBELLI (C.F. GRBGN M58M48 L682P), in proprio e quale titolare della **DITTA INDIVIDUALE GMG PRODUCTION di Gianna Garbelli** (P.IVA 06239100156), residente/con sede in Milano, Via Ripa di Porta Ticinese n. 33,

- ricorrente -

CONTRO

il **MINISTERO DELLA CULTURA**, in Persona del Ministro *pro-tempore*

la **DIREZIONE GENERALE CINEMA DEL MINISTERO DELLA CULTURA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

la **COMMISSIONE DI ESPERTI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- resistente -

E, PER QUANTO OCCORRER POSSA, NEI CONFRONTI DI

ATOMIC S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Miano, Corso Sempione, 15/A, (C.F. 10469660962); pec: atomicproduction@legalmail.it

-controinteressato-

3. A) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON RICORSO PRINCIPALE:

**PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

- del provvedimento del 22.12.2022, comunicato in pari data, con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente relativa al documentario “*Garbelli On Boxing/ A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso -*” e per l’effetto l’ha esclusa dalla selezione pubblica per l’ottenimento del contributo selettivo di cui al bando 2022, sess. III, per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, ai sensi dell’art. 4 del DM 31 luglio 2017, n. 343, con la seguente motivazione “*codesta società è risultata carente del codice Ateco 59.11 richiesto a pena d’inammissibilità dall’art. 22, comma 2, lett. e), del bando (id est: essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.11). Il codice Ateco presente in Visura alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande è infatti il 59.1. A ciò aggiungasi, che alla data di presentazione della domanda (26 settembre 2022), codesta società risultava essere iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese, anziché alla sezione ordinaria.*” (doc. 1)
- del decreto direttoriale n. 4109 del 20.12.2022 pubblicato il 22.12.2022, con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha approvato la graduatoria della selezione pubblica per l’ottenimento del contributo selettivo di cui al bando 2022, sess. III, per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive nella quale, alla sezione documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web, in cui il documentario della ricorrente “*Garbelli On Boxing/ A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso -*” risulta tra i progetti non ammissibili (doc. 2);
- della predetta graduatoria in cui il documentario della ricorrente “*Garbelli On Boxing/ A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso -*” risulta tra i progetti non ammissibili;
- per quanto occorre possa, dei verbali di gara degli esperti;
- del bando di cui al decreto direttoriale n. 628 del 24 febbraio 2022, con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha indetto la procedura di selezione per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive di cui al predetto DM 31 luglio 2017 – anno 2022 (doc. 3);
- per quanto occorre possa, del decreto del Ministro della Cultura del 4 febbraio 2022, n. 49, recante “*Riparto del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2022;*”
- per quanto occorrer possa, del DM 31 luglio 2017 n. 343 del MIBACT recante “*Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;
- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

della PA resistente ad ammettere il documentario della ricorrente tra le opere meritevoli del contributo ed a concedere alla ricorrente il contributo richiesto, ovvero, in subordine, ad ammetterlo alla selezione pubblica e procedere al riesame delle candidature e dell’esito della gara e/o alla riedizione della stessa.

3.b SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME:

I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – SVIAMENTO DI POTERE- INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DM 312 LUGLIO 2017 – VIOLAZIONE /O FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE

I.1 Il codice Ateco 59.1 si riferisce ad una lista di attività nelle quali rientra anche quella disciplinata dal codice Ateco 59.11. Infatti nel codice Ateco 59.1 viene classificata “*l’attività di produzione, post-produzione, distribuzione, cinematografica, di video e di programmi televisivi*” mentre il codice Ateco. 59.11 è una sottocategoria che si riferisce alla “*l’attività di produzione di video e di programmi televisivi*” In altre parole, l’impresa iscritta nel registro con codice Ateco 59.1 può svolgere le attività di cui al codice Ateco 59.11 (attività di produzione) oltre ad altre (attività di post .produzione e

distribuzione).

La ratio del bando è stata quindi del tutto rispettata atteso che per la stazione appaltante ciò che importa è che l'impresa possa svolgere l'attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi che è coperta anche dal codice ateco 59..

Del resto lo stesso bando in alcune parti richiede che l'operatore possa essere iscritto con codice Ateco 59.1 con ciò ritenendolo fungibile al codice 59.11: notiamo infatti che a pag 43 del bando nella sezione dedicata all'autocertificazione viene richiesto al candidato di dichiarare quanto segue: "è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile ed opera con il codice Ateco 59. 1"

1.2 Quanto alla questione della iscrizione al registro delle imprese, occorre osservare che, alla data di scadenza della domanda ovvero il 27 settembre 2022, la società ricorrente risultava essere iscritta alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese e non alla sezione speciale.

Infatti, come si evince dalla visura che si allega, in data 27 settembre 2022 la ricorrente ha provveduto a cancellare la propria iscrizioni dal registro speciale e ad iscriversi in quella ordinaria, con ciò ottemperando a quanto previsto dal bando

Ciò è stata comunicato anche alla stazione appaltante.

Il bando richiedeva che il candidato fosse iscritto alle sezione ordinaria del Registro delle Impese entro il termine massimo per la presentazione della domanda, ovvero entro il 17 settembre 2022.

Pertanto, il fatto che la domanda sia stata presentata il 26 settembre 2022 non toglie che il requisito debba considerarsi rispettato allorquando, come nel caso in esame, l'iscrizione nel registro ordinario sia stata ottenuta il giorno seguente ma sempre entro il termine massimo di presentazione della domanda.

II. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI- DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA- SVIAMENTO DI POTERE- INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

In ogni caso appare del tutto irragionevole appare la scelta del bando (anch'esso indicato tra gli atti impugnati) di inserire nella medesima categoria di valutazione i cortometraggi ed i documentari.

Non si vede infatti come possa essere effettuata una valutazione comparativa tra opere che non hanno nulla a che vedere le une con le altre.

I cortometraggi sono progetti di finzione, di breve durata e gli elementi costitutivi sono costruiti solo artificialmente. Il documentario è un'opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi costitutivi sono colti dalla realtà; nel documentario la vicenda narrata, gli ambienti dove si svolge e i personaggi che la interpretano sono reali e agiscono su di un piano di realtà; i documentari di qualunque durata, spesso lunga, si avvalgono di materiali di archivio e dunque rappresentano il reale. Sembra quindi evidente che le due categorie avrebbero dovuto essere separate in quanto solo in tal modo la valutazione comparativa tra le opere avrebbe potuto essere intellegibile.

Mettere nella medesima categoria opere dalla costruzione del contenuto di natura diversa, oltre a violare i principi che si desumono anche dall'art. 3 della Costituzione, provoca una distorsione ed uno sviamento della attività valutativa, visto che non è possibile confrontare cose che tra loro non sono comparabili: ne deriva che il giudizio finale non può che risultare del tutto arbitrario e privo di presupposti.

È quindi evidente che il bando poteva e doveva procedere nel senso prospettato dalla scrivente difesa anche perché il DM n. 343 del 31 luglio 2017 lasciava ad esso il potere-dovere di individuare le aree di intervento, le relative risorse ed i requisiti di ammissibilità. La scelta del bando è stata quindi palesemente irragionevole e priva di presupposti.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

tutti i candidati posto in posizione peggiore nella graduatoria tra cui Atomic s.r.l. a cui è stato notificato il ricorso introduttivo

5. COME E DOVE PUÒ ESSERE SEGUITO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Lo svolgimento del processo R.G. 3732/2023 Tar Lazio – Roma - Sezione Seconda quater può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della schermata del *TAR Lazio – Roma* della voce “*Attività istituzionale*”, sottovoce “*Tribunali amministrativi Regionali*”

6. La presente notifica del ricorso per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. II *quater* del T.A.R. Lazio sede di Roma con Ordinanza n. 1530/2023 REG. PROV. CAU.

7. Testo integrale del ricorso, il cui contenuto è da intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto, costituendo pertanto parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Roma 27 marzo 2023

Avv. Francesco Vannicelli